



Italia
non profit



GUIDA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La Riforma del Terzo Settore è legge:
scopri tutto quello che c'è da sapere sulle novità, i
cambiamenti e gli aspetti importanti che
riguardano la vita del Settore.

Che tu sia un donatore, un cittadino, un operatore del Terzo
Settore, un volontario, qui trovi le risposte aggiornate ai tuoi
dubbi!

Elaborata da Italia non profit
04 Agosto 2017

italianonprofit.it



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

INTRODUZIONE

Italia non profit è la piattaforma dove trovare informazioni qualificate sugli enti senza scopo di lucro, conoscere il Terzo settore ed orientarsi verso donazioni sempre più consapevoli.

La piattaforma supporta la diffusione della cultura del dono e della valorizzazione del Terzo settore all'interno della società civile attraverso l'approfondita conoscenza dei dati e delle informazioni relative agli enti.

Italia non profit ha realizzato **La Guida alla Riforma** per rendere accessibile a tutti (enti, cittadini, volontari, donatori) il cambiamento in atto, attraverso un contenuto divulgativo e fruibile sia online che offline.

L'intera Riforma è stata ordinata per argomenti agevolando la lettura trasversale a seconda degli interessi del lettore.

L'indice per argomenti permette di approfondire tutte le novità rispetto ad uno specifico tema (ad esempio: Raccolta Fondi, Agevolazioni fiscali per i donatori, Registro unico, etc).

L'indice per TAG garantisce al lettore la possibilità di scoprire l'impatto della Riforma per argomenti trasversali, se ad esempio si vogliono comprendere tutti gli obblighi e i divieti introdotti dalla nuova normativa, sarà sufficiente leggere i contenuti delle pagine indicate sotto al TAG specifico.

Ogni lettore, grazie a questo pdf e al contenuto fruibile online, è in grado di costruire in autonomia il proprio percorso di scoperta, analisi e lettura. Infine, per garantire a tutti la possibilità di approfondire sono disponibili i link diretti ai decreti legislativi aggiornati al 2 agosto 2017.

La Guida ha carattere divulgativo, per questo si sono inseriti gli aspetti più rilevanti. Con l'avanzamento dell'iter normativo i contenuti online e il documento verranno aggiornati.

Visita il sito www.italianonprofit.it e iscriviti alla nostra newsletter per restare in contatto e ricevere aggiornamenti.

INDICE

RAPPORTI CON LA PA	9
PERSONALITÀ GIURIDICA	11
IMPRESA SOCIALE	13
ONLUS	17
SOCIAL BONUS	19
ENTI DEL TERZO SETTORE	21
VOLONTARIATO	25
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	27
CSV	29
RETI ASSOCIATIVE	32
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	35
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	38
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI	41
FONDI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE	44
TITOLI DI SOLIDARIETÀ	47
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE	49
5x1000	51
RACCOLTA FONDI	54
REGISTRO UNICO	57

Indice per TAG

Codice del Terzo settore

Rapporti con la PA	9	Enti del Terzo settore	21	Associazioni di promozione sociale	38
Personalità giuridica	11	Volontariato	25	Agevolazioni fiscali per i donatori	41
Impresa sociale	13	CSV	29	Fondi per gli Enti del Terzo settore	44
ONLUS	17	Reti associative	32	Raccolta fondi	54
Social bonus	19	Organizzazioni di volontariato	35	Registro unico	57

Obblighi e divieti

Rapporti con la PA	9	Enti del Terzo settore	21	Fondazione Italia Sociale	49
Personalità giuridica	11	Volontariato	25	5x1000	51
Impresa sociale	13	CSV	29	Registro unico	57
Social bonus	19	Reti associative	32		

Risorse umane

Impresa sociale	13	Volontariato	25	Organizzazioni di volontariato	35
Enti del Terzo settore	21	Servizio civile universale	27	Associazioni di promozione sociale	38

Disposizioni fiscali

Impresa sociale	13	Enti del Terzo settore	21	Associazioni di promozione sociale	38
Social bonus	19	CSV	29	Fondazione Italia Sociale	49

Bilanci e rendiconto

Impresa sociale	13	Reti associative	32	5x1000	51
Social bonus	19	Fondazione Italia Sociale	49	Raccolta fondi	54
Enti del Terzo settore	21	Associazioni di promozione sociale	38	Registro unico	57
CSV	29	Fondi per gli Enti del terzo settore	44		

Attività commerciale e non commerciale

Rapporti con le PA	9	CSV	29	Fondi per gli Enti del Terzo settore	44
Impresa sociale	13	Reti associative	32	Fondazione Italia Sociale	49
Enti del Terzo settore	21	Associazioni di promozione sociale	38	Raccolta fondi	54

Abrogazioni

Impresa sociale	13	Associazioni di promozione sociale	38	Fondazione Italia Sociale	49
Social bonus	19	Agevolazioni fiscali per i donatori	41	Raccolta fondi	54
CSV	29	Fondi per gli Enti del Terzo settore	44	Registro unico	57

In sospeso

Fondazione Italia Sociale	49
---------------------------	----

RAPPORTI CON LA PA

italianonprofit.it/riforma/rapporti-con-la-pa

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Gli ETS (Enti del Terzo settore) sono coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali anche tramite accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali

Codice del Terzo settore

Nel Codice del Terzo settore si trovano le norme che prescrivono il contenuto puntuale delle convenzioni tra PA (Pubblica Amministrazione), ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale)

Obblighi e divieti

CONVENZIONI

Le convenzioni tra PA, ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) sono possibili solo se:

- ODV e APS sono iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore
- le condizioni, per la PA, sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA

Il trasporto sanitario di emergenza può essere affidato dalla PA in via prioritaria alle ODV (Organizzazioni di Volontariato) solo se:

- le ODV aderiscono ad una rete associativa

- sono iscritte da almeno 6 mesi ad una rete associativa
- sono accreditate per il servizio secondo la normativa regionale
- il servizio viene svolto in condizioni di efficienza economica e adeguatezza

Attività commerciale e non commerciale

I contributi e le somme derivanti da convenzioni con gli enti pubblici sono non commerciali ai sensi dell'IRES (imposte dirette).

In relazione all'IVA bisogna distinguere caso per caso

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

Ti potrebbe interessare anche

Organizzazioni di volontariato	35
Associazioni di promozione sociale	38
Registro unico	41

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 55 al 57

Vai al testo

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg

PERSONALITÀ GIURIDICA

italianonprofit.it/riforma/personalita-giuridica

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Sono riformate le procedure di acquisizione della personalità giuridica per gli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Gli ETS (Enti del Terzo settore) devono seguire una nuova procedura per acquisire la personalità giuridica: il notaio verifica i requisiti e li trasmette al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Definizione

La personalità giuridica è uno status dell'ente, acquisito al termine di un procedimento che consente di separare il patrimonio dell'ente da quello dei suoi amministratori, in modo che i creditori dell'ente non possano aggredire i patrimoni dei medesimi amministratori e viceversa

Obblighi e divieti

Gli enti non qualificati come ETS (Enti del Terzo settore) non possono acquisire tramite l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore la personalità giuridica: per questi, rimane in vigore la normativa precedente (DPR 361/00)

L'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore richiede un patrimonio minimo:

- di 15.000 euro per le associazioni

- di 30.000 euro per le fondazioni

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro.

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva:

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Dato che la disposizione si riferisce agli ETS (Enti del Terzo settore), ha efficacia dal momento dell'effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, per cui successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministero del lavoro e politiche sociali e dei provvedimenti regioni e province autonome che disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	13
ONLUS	17
Enti del Terzo settore	21
Organizzazioni di volontariato	35
Associazioni di promozione sociale	38
Registro unico	57

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 22

Vai al testo

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg

IMPRESA SOCIALE

italianonprofit.it/riforma/impresa-sociale

Aggiornato al

19 luglio 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112

Highlights

Nuove regole generali per l'Impresa Sociale

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore rimanda la materia al decreto legislativo sull'Impresa Sociale

Contenuto

Aumentano i campi di attività di interesse generale, includendo tra le altre: microcredito, housing sociale, commercio equo e solidale, agricoltura sociale.

Le attività di interesse generale dell'Impresa Sociale non coincidono con quelle degli ETS (Enti del Terzo settore) riportate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore.

E' ammessa la possibilità - in forma limitata - di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione

Definizione

Acquisiscono la qualifica di Impresa Sociale gli enti privati comprese le società che esercitano in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma d'impresa, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Obblighi e divieti

Il bilancio sociale dovrà essere:

- depositato presso il Registro delle Imprese
- pubblicato sul proprio sito internet
- redatto secondo le linee guida del Ministero

Le Imprese Sociali già costituite si devono adeguare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo

- Divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annuale Lorda)
- Vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Il numero di volontari non può superare quello di lavoratori
- Destinazione fino al 50% degli utili nei limiti di indici ISTAT (relativamente all'aumento gratuito del capitale sociale), dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (in relazione alla distribuzione di dividendi) e di erogazioni a favore di ETS (Enti del Terzo settore) sempre che questi non siano soci dell'Impresa Sociale

Risorse umane

- Definizione dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone svantaggiate il cui impiego consente all'Impresa sociale di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle tipiche
- Coinvolgimento diretto dei lavoratori (oltre che degli utenti) con il potere di influire sulle decisioni relative soprattutto le condizioni di

lavoro e la qualità dei beni o dei servizi

- I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL

Bilanci e rendiconto

L'Impresa Sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali

Disposizioni fiscali

E' prevista una defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti nell'attività dell'Impresa Sociale.

Sono introdotte agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale:

- detrazione IRPEF del 30% sulle somme investite dai privati (fino ad 1 milione di euro) e mantenute per almeno tre anni
- deduzione IRES del 30% sulle somme investite da imprese (fino ad 1,8 milioni di euro) e mantenute per almeno tre anni

Attività commerciali e non commerciale

L'attività d'impresa di interesse generale svolta in via prevalente dall'impresa sociale è sempre commerciale

Abrogazioni

Viene abrogata la norma previgente sull'Impresa Sociale (D.Lgs 155/06) e le disposizioni riferite ad essa sono da riferirsi alla nuova norma se compatibili

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro dello sviluppo

economico che definisce i criteri di computo secondo i quali si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce atti da depositare in sede di costituzione dell'ente e le procedure di costituzione;

Linee guida per bilancio sociale adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; con altro decreto, lo stesso Ministro riporta le linee guida relative al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti al fine di influenzare le decisioni dell'impresa sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi;

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali

Le detrazioni e deduzioni sono attivabili soltanto successivamente a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	11
Enti del Terzo settore	21

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg>

ONLUS

<https://italianonprofit.it/riforma/onlus>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

La scomparsa delle Onlus

Codice del Terzo settore

Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.

Abrogazioni

Verrà abrogata la norma Onlus (artt 10 e succ D Lgs 460/97) a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

Abrogazione delle norme Onlus a partire dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	11
<hr/>	
Enti del Terzo settore	21
<hr/>	
Registro unico	57
<hr/>	

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 54, 89, 99, 101, 102, 104

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

SOCIAL BONUS

<https://italianonprofit.it/riforma/social-bonus>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nuova agevolazione per erogazioni liberali a favore degli ETS (Enti del Terzo settore) dedicata ad attività particolari

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore determina la natura dei social bonus e le regole per accedervi

Contenuto

Credito d'imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di ETS (Enti del Terzo settore) di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi enti utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Definizione

Credito d'imposta

Obblighi e divieti

Obbligo di rendicontazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi sui beni

Bilanci e rendiconto

Obbligo di rendicontazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi sui beni

Disposizioni fiscali

Credito d'imposta:

- del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile
- del 50% per le erogazioni effettuate da soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua modalità di attuazione delle agevolazioni e le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

21

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 81

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

ENTI DEL TERZO SETTORE

<https://italianonprofit.it/riforma/enti-del-terzo-settore>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nasce una nuova tipologia generale di enti senza scopo di lucro

Codice del Terzo settore

Tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del Terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti (come le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale).

E' importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Definizione

Sono ETS gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che assumono la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, Reti Associate, Società di Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato. Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le società.

Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita

Obblighi e divieti

Non sono ETS le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili

Risorse umane

- Divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annuale Lorda)
- Vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Bilanci e rendiconto

Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 50.000 euro possono tenere un rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per gli altri il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale - redatto secondo le linee guida ministeriali - presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet

Gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Disposizioni fiscali

Sono previste, per gli ETS, molte agevolazioni e semplificazioni. Alcune di queste dipendono però dalla pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità delle norme con le leggi europee.

Attività commerciale e non commerciale

Agli ETS viene applicato un nuovo concetto di non commercialità (posto al vaglio della Commissione Europea).

Il concetto di non commercialità segue il principio generale per cui si considerano non commerciali quelle gratuite e le attività che sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Si stabiliscono nuove condizioni per la perdita del profilo di ente non commerciale.

Si considerano commerciali anche i corrispettivi (che superano i costi effettivi) richiesti agli associati, ad eccezione delle APS (Associazione di Promozione Sociale).

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA:

Tutti e i 27 decreti attuativi previsti dal Codice del Terzo Settore interessano gli ETS.

I decreti fondamentali saranno:

- quello che renderà operativo il Registro Unico nazionale del Terzo settore
- quello di definizione delle attività diverse e l'autorizzazione della Comunità Europea all'avvio delle misure fiscali di maggior favore per gli enti in relazione alla definizione delle attività commerciali e non commerciali

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	11
Registro unico	57

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 4 al 6 e da art. 20 al 31

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

VOLONTARIATO

<https://italianonprofit.it/riforma/volontariato>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Il volontariato è l'elemento centrale dell'azione degli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore dà una definizione giuridica della figura del volontario, valida per tutti gli ETS, sottolineando la gratuità delle attività di volontariato.

Definizione

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

Obblighi e divieti

E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.
Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione

Risorse umane

Non è un volontario:

- chi ha un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria
- l'associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: In relazione all'assicurazione obbligatoria, il Ministro dello Sviluppo Economico emana un decreto per individuare meccanismi assicurativi semplificati e disciplinare i controlli

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	21
Organizzazioni di volontariato	35

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 17 al 19

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

<https://italianonprofit.it/riforma/servizio-civile-universale>

Aggiornato al

18 aprile 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Highlights

Il nuovo servizio civile diventa universale

Contenuto

- Indicazione dei settori del servizio civile universale
- Definizione di ente del servizio civile universale
- Previsione di un Fondo nazionale per il servizio civile
- Organizzazione: il servizio civile universale viene programmato attraverso un Piano triennale suddiviso in Piani annuali predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Gli enti del servizio civile universale selezionano, gestiscono amministrativamente e formano gli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale e possono costruire reti con altri soggetti pubblici e privati, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento

Definizione

Le finalità del servizio civile universale sono: difesa non armata e nonviolenta della Patria, educazione, pace tra i popoli e la promozione dei valori fondativi della Repubblica

Risorse umane

Possono diventare operatori volontari del servizio civile universale:

- i cittadini italiani
- i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano un'età tra i 18 e i 28 anni, senza distinzioni di sesso e selezionati tramite bando pubblico.

L'operatore volontario ha un contratto con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contratto non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. La durata, l'impegno orario e il compenso sono definiti all'interno della legge.

Lo svolgimento del servizio civile universale può comportare il riconoscimento di crediti formativi da parte delle Università

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Decreto entrato in vigore il 18 aprile 2017

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono approvati il Piano Triennale e i Piani Annuali di programmazione del servizio civile universale.

Nomina dei componenti della Consulta e sua organizzazione con decreti del Presidente del consiglio dei ministri

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

21

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106

Vai al testo

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06:40!vig=>

CSV

<https://italianonprofit.it/riforma/csv>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

I Centri di Servizio per il Volontariato aprono le porte a tutti gli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Possono essere accreditati come CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e altri enti, il cui statuto preveda le caratteristiche indicate dall'art. 61 del Codice del Terzo settore.

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN (Fondo Unico Nazionale).

Sono previsti nuovi compiti per i CSV e una nuova governance

L'ONC (Organismo Nazionale di Controllo) definisce territorialità e risorse per i CSV

I Co.Ge (Comitati di Gestione) sono sostituiti dagli OTC (Organismi Territoriali di Controllo) dipendenti dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo)

Definizione

I CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) sono organizzazioni che realizzano attività di promozione e orientamento del volontariato, di formazione per la qualificazione dei volontari, di consulenza alle organizzazioni, di informazione, ricerca e documentazione, di supporto tecnico-logistico

Obblighi e divieti

Possono diventare CSV solo gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore

Bilanci e rendiconto

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

Le FOB (Fondazioni di Origine Bancaria) possono integrare il finanziamento con ulteriori versamenti usufruendo di un credito di imposta

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

Abrogazioni

Il DM 8 ottobre 1998, relativo ai Co.Ge (Comitati di Gestione) e al loro rapporto con i CSV, viene abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018

I Co.Ge. (Comitati di Gestione) sono sciolti dalla data di costituzione degli OTC (Organismi Territoriali di Controllo)

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Sono previsti diversi decreti relativi al meccanismo di finanziamento e controllo dei CSV (Centri di Servizio per il Volontariato)

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	21
Volontariato	25
Organizzazioni di volontariato	35

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 61 al 66

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

RETI ASSOCIATIVE

<https://italianonprofit.it/riforma/reti-associative>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nascono le Reti associative, organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti e che hanno un importante ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Le Reti associative svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS (Enti del Terzo settore): Monitorano l'attività degli enti ad esse associati e devono predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore

Promuovono e sviluppano le attività di controllo nei confronti degli enti associati

Sono nominati 14 rappresentanti di Reti associative - di cui 8 nazionali - nel Consiglio nazionale del Terzo settore

Definizione

Le Reti associative sono ETS (Enti del Terzo settore) composti da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome

Le Reti associative nazionali sono enti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS (Enti del Terzo settore) o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Sono equiparate a Reti Associative, al solo fine della eleggibilità al Consiglio nazionale del Terzo settore, le associazioni con almeno 100 mila associati e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome

Obblighi e divieti

Devono iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore, ma fino a quando non è operativo il Registro Unico nazionale del Terzo settore possono applicare la norma sugli Enti del Terzo settore se sono già iscritte ad uno dei registri (volontariato, APS, Onlus)

Bilanci e rendiconto

Per le Reti Associative valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce per le Reti Associative l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	13
Enti del Terzo settore	21
Organizzazioni di volontariato	35
Associazioni di promozione sociale	38

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art 25, 41, 46, 47, 92, 93, 101

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

<https://italianonprofit.it/riforma/organizzazioni-di-volontariato>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

L'Organizzazione di Volontariato si conferma l'espressione più pura del non profit, alla quale il legislatore riserva i maggiori benefici

Codice del Terzo settore

Le ODV (Organizzazioni di Volontariato) sono costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre ODV

Nelle ODV possono essere associati altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

I registri attuali confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore

Si prevede un calcolo forfetario delle imposte per le attività commerciali
Sono confermati i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Definizione

Le ODV sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi

Risorse umane

Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Bilanci e rendiconto

Per le ODV valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

La detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata (contro il 30% delle altre organizzazioni del Terzo settore) fino a 30.000 euro. In alternativa, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito, come gli enti e le aziende

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

E' prevista inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Abrogazioni

La legge 266/91 viene abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Legge attuale abrogata quasi per intero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo ma utilizzabile fino all'operatività del Registro Unico

Regime forfettario in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea

Altra fiscalità a partire dal 1 gennaio 2018

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	11
Enti del terzo settore	21
Volontariato	25

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare agli art 4, 32, 33, 34, 56, 61 - 66, 67, 68, 72, 73, 74, 83, 84, 86

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

<https://italianonprofit.it/riforma/associazioni-di-promozione-sociale>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

L'APS (Associazione di Promozione Sociale) è l'ente di elezione per lo svolgimento di attività mutualistiche

Codice del Terzo settore

Le APS sono costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre APS.

Nelle APS possono essere associati altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale

I registri attuali confluiranno nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
Si prevede un calcolo forfetario delle imposte per le attività commerciali
Sono confermati i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Definizione

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore di propri associati o di terzi

Risorse umane

Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Bilanci e rendiconto

Per le APS valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

La detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro

Vige inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli enti del terzo settore non commerciali

E' prevista una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Vengono confermati i casi di esclusione dall'IRES ad oggi vigenti con alcune modifiche per le APS di cui alla L 287/91

Abrogazioni

La legge 383/00 viene abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Legge attuale abrogata quasi per intero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo ma utilizzabile fino all'operatività del Registro Unico

Regime forfetario in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo
all'autorizzazione della Commissione Europea
Altra fiscalità a partire dal 1 gennaio 2018

Ti potrebbe interessare anche

Personalità giuridica	11
<hr/>	
Enti del Terzo settore	21
<hr/>	

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare agli art 4, 35, 36, 41, 56,
67, 68, 72, 73, 75, 85, 86, 99

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI

<https://italianonprofit.it/riforma/agevolazioni-fiscali-per-i-donatori>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Nuove misure di fiscalità di vantaggio per chi dona denaro e beni agli ETS (Enti del Terzo settore)

Codice del Terzo settore

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche:

- donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta
- in caso di donazioni in favore delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) l'aliquota sale al 35%.
- in alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Agevolazioni fiscali per le aziende e enti:

- donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui)
- se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo

Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e dalle Onlus a partire dal 1 gennaio 2018. Per gli altri ETS (Enti del Terzo settore) si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS (Enti del Terzo settore): la norma di riferimento rimane la legge 166/16 relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Definizione

Il donatore è favorito perché:

- ha diverse modalità di risparmio fiscale
- le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità e quindi si riduce l'impatto delle imposte sulle donazioni
- la deduzione riduce l'imponibile del contribuente
- la detrazione permette di ridurre direttamente l'imposta

Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali e/o assoluti

Abrogazioni

La "più dai, meno versi" (art 14, DL 35/05) per la sola parte relativa alle Onlus (incluse Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali) e alle Associazioni di Promozione Sociale è abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017)

Dal 1 gennaio 2018 vengono abrogate le altre agevolazioni riconosciute a coloro che donano a favore delle APS (persone fisiche e aziende)

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: A partire dal 1 gennaio 2018 per le sole ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale) e Onlus

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	21
5x1000	51
Raccolta fondi	54

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 83

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

FONDI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

<https://italianonprofit.it/riforma/fondi-per-gli-enti-del-terzo-settore>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Gli attuali fondi per il finanziamento di attività di APS (Associazioni di Promozione Sociale), ONLUS e ODV (Organizzazioni di Volontariato) vengono razionalizzati

Codice del Terzo settore

Il Fondo per il Finanziamento sostiene lo svolgimento di attività di interesse generale anche attraverso reti associative per progetti di ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale) e fondazioni iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore

Gli obiettivi, le aree di intervento, e le linee di attività finanziabili sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare vengono definite le finalità per le seguenti attività:

- sostegno alle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato)
- sostegno alle attività delle APS (Associazioni di Promozione Sociale)
- contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Continuano ad essere finanziate le cosiddette "APS storiche"

Contenuto

La nuova legge conferma le disposizioni di finanziamento di particolari tipologie di organizzazioni, sistematizzandone i criteri

Bilanci e rendiconto

Permangono gli obblighi di rendicontazione puntuale per le attività finanziate

Attività commerciale e non commerciale

I finanziamenti pervenuti dai fondi ministeriali hanno natura non commerciale anche ai fini IVA

Abrogazioni

Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore vengono abrogate le norme vigenti relativi ai fondi

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Annualmente, un atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina gli obiettivi e le altre caratteristiche per il finanziamento; entro un anno dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali statuisce le modalità di attuazione per ottenere i contributi per autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e per gli altri beni strumentali

Ti potrebbe interessare anche

Organizzazioni di volontariato	35
Associazioni di promozione sociale	38

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 72

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

TITOLI DI SOLIDARIETÀ

<https://italianonprofit.it/riforma/titoli-di-solidarieta>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

I titoli di solidarietà sono una nuova opportunità di finanziamento per gli ETS (Enti del Terzo settore)

Definizione

Sono titoli di solidarietà obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e certificati di deposito la cui raccolta gli Istituti di credito emittenti devono destinare ad impieghi a favore degli ETS (Enti di Terzo settore) per le iniziative previste dal decreto legislativo, al netto dell'eventuale erogazione liberale

Obblighi e divieti

- Divieto di applicare le commissioni di collocamento
- Le obbligazioni e gli altri titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi
- I certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a 12 mesi

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE:

A partire da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Credito d'imposta efficace a partire dall'autorizzazione della Commissione Europea

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

21

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 77

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

<https://italianonprofit.it/riforma/fondazione-italia-sociale>

Aggiornato al

19 maggio 2017, data di pubblicazione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

Highlights

La Fondazione Italia Sociale sarà il collettore delle donazioni da destinare agli ETS (Enti del Terzo settore)

Contenuto

Definizione della finalità della Fondazione Italia Sociale: sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di ETS (Enti del Terzo settore), caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati

Approvazione dello Statuto della Fondazione Italia Sociale declinato in tutti i suoi articoli all'interno del decreto del Presidente della Repubblica (patrimonio, vigilanza, partecipanti, organi, bilanci)

Definizione

Ente di natura privata che raccoglie fondi a favore degli ETS (Enti del Terzo settore)

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Il Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2017 ha approvato in via definitiva lo statuto della Fondazione. L'entrata in vigore sarà successiva all'emanazione del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica)

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Oltre al DPR recante lo statuto, si dovranno attendere i decreti di nomina dei componenti del Comitato di Gestione di nomina pubblica e quelli relativi all'attribuzione delle prime risorse

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore

21

Riferimenti di legge

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

Vai al testo

<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0403.pdf&leg=XVII#pagemode=none>

5x1000

<https://italianonprofit.it/riforma/5x1000>

Aggiornato al

18 luglio 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Highlights

Completamento della riforma del 5 per mille

Contenuto

Riforma del 5 per mille

Finalità:

- sostenere gli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
- finanziare la ricerca scientifica e delle università
- finanziare la ricerca sanitaria
- sostenere le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
- sostenere le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) riconosciute dal CONI
- sostenere le attività di tutela del patrimonio artistico

Sono previste nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell'importo minimo erogabile

L'erogazione del 5 per mille viene compiuta entro la fine del secondo anno successivo a quello di impegno

Definizione

Il 5 per mille è una misura di sussidiarietà fiscale in forza della quale il contribuente (persona fisica) può destinare una parte delle imposte dovute (IRPEF) a favore di un ente iscritto in elenchi speciali o a favore di una finalità generale

Obblighi e divieti

- divieto di utilizzo delle per spese di pubblicità connesse a campagne per il 5 per mille
- obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute
- obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni

La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa.

Bilanci e rendiconto

- obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa che descrivano la destinazioni e l'utilizzo delle somme ricevute
- obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet le stesse informazioni

La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Ai soggetti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore le norme si applicano a decorrere l'anno successivo a quello di operatività del Registro, quindi probabilmente dall'edizione del 2019

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: DPCM da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 16 novembre 2017. Il termine non è perentorio

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	21
Raccolta fondi	54

Riferimenti di legge

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00122/sg>

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:111|vig=>

RACCOLTA FONDI

<https://italianonprofit.it/riforma/raccolta-fondi>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Viene data per la prima volta una definizione di raccolta fondi

Codice del Terzo settore

Gli enti possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

La raccolta fondi può essere realizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

Definizione

La raccolta fondi è il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS (Ente del Terzo settore) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

Bilanci e rendiconto

Le raccolte fondi, come tutti gli altri elementi economici di entrata e di spesa, devono essere rendicontate secondo le disposizioni generali di bilancio.

In particolare, per le raccolte pubbliche di fondi (manifestazioni di piazza) effettuate in occasione di campagne di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e ricorrenze realizzate anche offrendo al sovventore beni di modico valore e servizi, gli ETS (Enti del Terzo settore) non commerciali

devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio un rendiconto specifico.

In questo documento devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Attività commerciale e non commerciale

Sono esenti dall'IRES, escluse dall'IVA, ed esenti da ogni altro tributo:

- le raccolte pubbliche di fondi (manifestazioni di piazza)
- le raccolte effettuate in occasione di campagne di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e ricorrenze
- le suddette campagna e raccolte sono realizzate anche offrendo beni di modico valore e servizi

Abrogazioni

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, perde efficacia l'attuale norma sulle raccolte pubbliche di fondi realizzate occasionalmente (manifestazioni di piazza) che rimane in vigore per gli enti non commerciali non iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Linee guida delle raccolte fondi da adottare con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ti potrebbe interessare anche

Enti del Terzo settore	21
Agevolazioni fiscali per i donatori	41

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 7

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

REGISTRO UNICO

<https://italianonprofit.it/riforma/registro-unico>

Aggiornato al

2 agosto 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Highlights

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit ad oggi esistenti

Codice del Terzo settore

Nasce il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Registro Unico:

- è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
- è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma
- comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore)

Definizione

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà pertanto a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge

Obblighi e divieti

L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.

Il rappresentante legale dell'ente presenta la richiesta di iscrizione indicando alcune informazioni minime (indicate all'interno del decreto). Gli uffici del Registro Unico chiedono integrazioni documentali agli enti iscritti.

L'ente si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l'ente ad integrare l'istanza.

Bilanci e rendiconto

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico

Abrogazioni

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Con l'abrogazione della norma Onlus, viene implicitamente a mancare l'anagrafe delle Onlus

Entrata in vigore e cosa manca per essere effettiva

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, vengono emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome stabiliscono i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico nazionale del Terzo settore sarà operativo

Ti potrebbe interessare anche

Impresa sociale	13
ONLUS	17
Enti del Terzo settore	21
Reti associative	32
Organizzazioni di volontariato	35
Associazioni di promozione sociale	38

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 45 al 54

Vai al testo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>



Italia non profit

La guida al Terzo Settore

Per informazioni:

www.italianonprofit.it

info@italianonprofit.it

Mara

02-87189344

349-3648397